





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE LEggerLA, CAPIRLA, APPLICARLA

PARTE FISCALE – AMMINISTRATIVA

D.SSA DENISE CAMORANI

PROGRAMMA:

- ✓ La qualifica fiscale di Ente del Terzo Settore. RUNTS.
- ✓ Erogazioni liberali: detrazioni e deduzioni a chi versa in favore di Enti del Terzo Settore.
- ✓ Novità in tema di rimborsi spese ai volontari degli Ets
- ✓ La trasparenza amministrativa. Come si costruisce e presenta la rendicontazione e il bilancio. Criterio di cassa e competenza. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma. Tenuta contabilità e libri contabili. Il modello di bilancio per gli Enti del Terzo Settore.
- ✓ Libri sociali obbligatori e responsabilità degli amministratori.
- ✓ Raccolte pubbliche di fondi. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma.
- ✓ Il 5 x 1000 e la rendicontazione del contributo.
- ✓ I controlli e gli accertamenti sugli enti del Terzo Settore.
- ✓ Organo di controllo
- ✓ Personalità giuridica e soggettività giuridica.



Due pianeti diversi e lontani (*profit e non profit*)
che si stanno avvicinando ed iniziando ad
assomigliare...

RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Punti fondativi e novità principali:

- 1) **Passaggio da regime concessorio a regime di riconoscimento**. D'ora in poi se i cittadini danno vita ad un ente di terzo settore devono ovviamente informare l'ente pubblico ma non vi sarà più un "controllo preventivo". Fino ad ora vi era una situazione paradossale... regole diverse da regione a regione, persino da provincia a provincia.
- 2) **Si esce da una situazione di residualità**. Prima infatti per definire il terzo settore si partiva con il definire cosa era il primo e cosa il secondo. Il terzo lo si definiva come "quello che non rientra né nel primo né nel secondo settore". Mancano però ancora n. 42 decreti attuativi. Prima della fine dell'anno dovrebbero uscire circa 20 decreti.
- 3) Si introduce per la prima volta l'espressione "**finanza sociale**" – fin ora solo finanza speculativa.
- 4) **VIS: valutazione di impatto sociale**. È stata una battaglia molto dura; un vero e proprio mutamento sulla società di riferimento su una determinata attività. Quando gli enti produrranno la valutazione d'impatto riusciranno a recuperare molti più soldi. Solo il 4,5% ha un volume superiore ai 500.000 euro annui. Ciò significa che la maggior parte degli ETS sono enti medi/piccoli. Il compito del consulente dovrà essere quello di aiutare le realtà micro ad aggregarsi. La riforma non a caso riconosce le rete associative.

ALCUNE CRITICITA'

- La legge delega prevedeva un nuovo quadro unitario degli ETS: in realtà si è **CREATO UN SISTEMA DUALE**, sia civilistico che tributario, con soggetti esclusi dagli ETS ex lege o per scelta.

DEVONO ANCORA ESSERE EMANATI N. 42
DECRETI ATTUATIVI...

D'ora in poi possiamo parlare di «enti» (associazioni, fondazioni, ecc):

- a) Di diritto comune
- b) Di diritto speciale disciplinate dal codice ETS

Il codice del terzo settore è infatti una normativa speciale.



Si può prevedere che d'ora in poi l'ETS diventerà pian piano la normativa di riferimento ma molto gradatamente...

Abbiamo quindi un DOPPIO BINARIO!!!

Doppio binario anche per l'acquisizione della personalità giuridica.

Qualifica fiscale
ETS



RIFORMA DEL TERZO SETTORE – PERCORSO:

- Nel **maggio 2014**, il Governo ha predisposto le Linee guida per la Riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali.
- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del **18 giugno 2016**, è stata quindi pubblicata la **legge 6 giugno 2016, n. 106**, Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, in vigore dal 3 luglio 2016.

A SEGUIRE I SEGUENTI **DECRETI ATTUATIVI**:

- 1) ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE** - (decreto leg.vo del 6/4/17, n. 40)
- 2) **5 PER MILLE** - (decreto legislativo del 3/7/17, n. 111)
- 3) **IMPRESA SOCIALE** - (decreto legislativo del 3/7/17, n. 112)
- 4) CODICE DEL TERZO SETTORE - (decreto legislativo 3/7/17, n. 117)**


ETS:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore, che comprendono associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché "gli altri enti di carattere privato diversi dalle società"

L'ART. 9 L. 106/2016 faceva supporre una ridefinizione complessiva degli enti non commerciali ma in realtà... IL CODICE TERZO SETTORE INTRODUCE UNA NUOVA REALTA' – GLI ETS.

Ciò che oggi esiste non scompare.

COME LEGGE SPECIALE, SI
APPLICANO LE NORME DEL
NUOVO CODICE DEL TERZO
SETTORE (D. Lgs. 117/17):



Presupposto per diventare ETS...

RUNTS

Nell'ambito della riforma del Terzo settore è istituito, come già detto, **il Registro unico nazionale** (degli enti) del Terzo settore disciplinato, in particolare, dal titolo VI, agli artt. 45 e ss., del d.lgs. 117/2017.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 117/2017, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve poi definire, con un proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro, individuando i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti da includere e/o aggiornare nel Registro, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nell'ottica di assicurare l'omogeneità sul territorio nazionale dei suoi elementi informativi e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra lo stesso e il Registro delle imprese con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese (art. 53, co. 1, Cts). Infine, il decreto del Ministero del lavoro disciplinerà anche *“le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro”* (art. 54, co. 1, Cts).

ASPETTI FISCALI DEI ENTI DI TERZO SETTORE

Il titolo X del codice terzo settore regola il regime fiscale degli ETS (artt. 79-89) che andranno completate e collegate con le norme fiscali in generale contenute nel TUIR e in altre normative fiscali.

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 1: NORME APPLICABILI AGLI ETS

Agli Enti del Terzo Settore **diversi dalle imprese sociali**, si applicano

- LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X

E

- LE NORME DEL TITOLO II (*Imposta sul Reddito delle Società*) DEL TUIR
(in quanto compatibili)

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 2: DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Attività di interesse generale (art. 5 CTS), incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le P.A. italiane e straniere, l'UE, e gli altri organismi pubblici internazionali

CONDIZIONI

-) se svolte a titolo gratuito

-) oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi

Si tiene anche conto degli apporti economici degli enti suindicati

Salvo eventuali importi di partecipazioni alla spesa previsti dall'ordinamento

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 3: ALTRE ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

lett. a) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale** [art. 5, comma 1, lett. h)] svolta da ETS diversi dalle imprese sociali, con finalità principale lo svolgimento di tale attività di ricerca scientifica

CONDIZIONI

-) tutti gli utili vanno reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati

-) divieto accesso preferenziale di terzi privati alle capacità di ricerca e ai risultati

lett. b) **Ricerca scientifica di particolare interesse sociale** [art. 5, comma 1, lett. h)] **affidata da ETS diversi dalle imprese sociali, ad università ed altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente** in base al D.P.R. 20/3/2003, n. 135

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 4: **NON CONCORRONO IN OGNI CASO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO DEGLI ETS** (di cui al comma 5 ==> NON COMMERCIALI)

- lett. a) I fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche effettuate occasionalmente** anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- lett. b) i **contributi e gli apporti erogati da parte delle A.P.** per lo svolgimento delle **attività di interesse generale** e della **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (cui ai precedenti commi 2 e 3)



**Distinzione tra ETS
commerciale e ETS non
commerciale**

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 5: DEFINIZIONE DI ETS NON COMMERCIALE

- 1) ETS di cui al comma 1 ==> diversi dalle imprese sociali
- 2) Svolgono esclusivamente o prevalentemente le attività di cui all'art. 5 CTS
- 3) In conformità ai commi 2 e 3, ossia:
 - 3.a) a titolo gratuito o dietro pagamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
 - 3.b) reinvestendo gli utili nell'attività, diffondendo gratuitamente i risultati e vietando l'accesso preferenziale di terzi privati alle capacità di ricerca e ai risultati, nel caso di attività di ricerca di particolare interesse sociale.

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Comma 5: L'ETS DIVENTA ENTE COMMERCIALE QUANDO

Indipendentemente dalle previsioni statutarie

Proventi delle attività dell'art.
5 svolte in forma di impresa
e senza rispettare i criteri di
cui a commi 2 e 3

+

Attività secondarie e
strumentali (art. 6) escluse le
sponsorizzazioni rese nel
rispetto del decreto che le
disciplinerà

superano nel
medesimo
periodo

Entrate derivanti da attività
non commerciali (contributi,
sovvenzioni, liberalità,
quote associative e altre
entrate assimilabili)

+

Entrate non commerciali
[commi 2, 3 e 4, lett. b)]

+

Valore normale di cessioni
e prestazioni afferenti le
attività svolte con modalità
non commerciali

N.B. Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale

LA DEFINIZIONE DI ENTE NON COMMERCIALE CONTENUTA NEL TUIR (ART. 73)

Comma 1, lett. c)

«...gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale **l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato»

Comma 4

«L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. **Per oggetto principale si intende l'attività essenziale** per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto»

DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE (ART. 55 TUIR)

Comma 1. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. (industriale di produzione, intermediaria nella circolazione beni, trasporto, bancaria/assicurativa e ausiliarie), e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

Comma 2. «Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.»



**PROVENTI non commerciali
per gli ETS**

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79 CTS – Disposizioni in materia di imposte sui redditi


Comma 6: ATTIVITÀ SVOLTA DALLE ASSOCIAZIONI TS

-) NON COMMERCIALE


- ⇒ Attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- ⇒ Non concorrono alla formazione del reddito le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi

-) COMMERCIALE

- ⇒ Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto



abitualità
Reddito d'impresa



occasionalità
Reddito diverso



**PROVENTI non commerciali
per le ODV e le APS**

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo II – DISPOSIZIONI SULLE ODV E SULLE APS

ART. 84 CTS – REGIME FISCALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Comma 1: PER LE ODV NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI (oltre alle attività di cui all'art. 79, commi 2 e 3 del CTS)

CESSIONE DI BENI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

a) vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dalla ODV senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari con vendita curata direttamente dalla ODV;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

NOTA: l'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

Comma 2: REDDITI DEGLI IMMOBILI. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV sono esenti dall'imposta sul reddito delle società

NORMATIVA VIGENTE ODV. Attività commerciali e produttive marginali (art. 8, comma 4, L. 266/1991). I proventi derivanti da **attività commerciali e produttive marginali** non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'ODV.

Attività commerciali e produttive marginali (D.l. 25 maggio 1995)

- a) Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza l'intervento di intermediari;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia gestita direttamente dall'ente senza alcun intermediario;
- d) attività occasionale di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili all'art. 148, comma 3 del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

NORMATIVA VIGENTE ODV. Attività commerciali e produttive marginali (art. 8, comma 4, L. 266/1991). I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'ODV.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività commerciali e produttive marginali devono essere svolte dalle organizzazioni iscritte nei registri:

- a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
- b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio attraverso l'uso di pubblicità, mediante insegne elettriche, in locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, con utilizzo di marchi di distinzione dell'impresa).

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Regime fiscale delle APS

Art. 85

Comma 1-2 : DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ NON COMMERCIALI

Comma 3: DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SEMPRE COMMERCIALI

Comma 4 : ATTIVITA' CON FINI ASSISTENZIALI

Comma 5 : ATTIVITA' ESCLUSE DA IMPOSTA INTRATTENIMENTI

Comma 6 : ATTIVITA' DI SOVVENZIONE

Comma 7 : REDDITI IMMOBILI ESENTI DA IRES

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 1

Non si considerano commerciali

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti

- dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi
- degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
- nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *m*)

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 2

Non si considerano , altresì, **commerciali**, ai *fini delle imposte sui redditi*:

- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 3

In **deroga** a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo **si considerano comunque commerciali**, ai fini delle *imposte sui redditi*:

- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
 - le somministrazioni di pasti
 - le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
 - le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito
 - le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
 - le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di spacci aziendali e di mense;
 - b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 - c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
 - d) pubblicità commerciale;
 - e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
-

Regime fiscale delle APS

Art. 85 comma 4

DEROGA AL PRINCIPIO DELLA COMMERCIALITA' DEI CORRISPETTIVI SPECIFICI ENTI ISCRITTI NEL **REGISTRO L. 25 agosto 1991, n. 287**

le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero

- **somministrazione di alimenti o bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili
- **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**

A condizione che:

a) tale **attività** sia **strettamente complementare** a quelle svolte in diretta attuazione **degli scopi istituzionali** e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi

b) per lo svolgimento di tale attività **non ci si avvalga** di alcuno **strumento pubblicitario** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati

Regime fiscale delle APS

Art. 85 commi 5-6-7

Quote e i contributi non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'**imposta sugli Intrattenimenti**

Non si considerano **commerciali** le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a **fini di sovvenzione**, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato

I **redditi degli immobili** destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale **sono esenti** dall'imposta sul reddito delle società

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI:

- ELIMINAZIONE DELLE ONLUS
- POSSIBILITA' DI APRIRE PARTITA IVA DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ELIMINAZIONE DEL REGIME FORFETARIO 398/91 AGLI ETS (rimane solo per le ASD)

REGIMI FORFAIT PER ETS

I NUOVI REGIMI QUINDI SARANNO 5

- LEGGE 398/1991 applicabile solo alle associazioni sportive
- ART. 145 TUIR rimane per gli enti non commerciali che non sono ETS e quindi iscritti al registro unico
- ART. 80 CODICE TERZO SETTORE per gli enti che sono iscritti al registro unico (diversi da ODV e APS) con entrate non commerciali superiori ad entrate commerciali
- ART. 86 CODICE TERZO SETTORE per le ODV
- ART. 86 CODICE TERZO SETTORE per le APS

ABROGAZIONE REGIME 398

Il regime verrà abrogato.

L'abrogazione avrà effetto solo dopo l'approvazione da parte della commissione europea dopo che il registro unico sarà operativo, non prima del 1 gennaio 2019.

Ad oggi è ancora quindi possibile utilizzare il regime.

Il Codice lascia in vigore il regime 398 per le sole associazioni sportive dilettantistiche le quali potranno quindi continuare ad usufruirne anche dopo che la parte fiscale della riforma sarà stata pienamente attuata.

REGIMI FORFAIT PER ETS

ART. 80 D.LGS 117/2017

Questo regime forfait si applica agli ETS non commerciali, le cui entrate delle attività non commerciali sono prevalenti rispetto alle entrate commerciali.

Gli ETS che svolgono in modo prevalente attività commerciale non potranno usufruire di questo regime e dovranno determinare il reddito con criteri ordinari.

TITOLO X
REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 80 CTS – REGIME FORFETARIO degli ETS NON COMMERCIALI

**Commi 1 e 2: DETERMINIAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO
D'IMPRESA PER COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ**

Ammontare ricavi conseguiti	Prestazioni di servizi	Altre attività
Fino 130.000 euro	7%	5%
Da 130.001 a 300.000 euro	10%	7%
Oltre 300.000 euro	17%	14%

Esercizio contemporaneo di servizi ed altre attività → coeffic. attività prevalente
Senza distinta annotazione dei ricavi → coefficiente attività di servizi

Al reddito così determinato vanno aggiunti plusvalenze patrimoniali (art.86 TUIR), sopravvenienze attive (art. 88 TUIR), dividendi (art. 89 TUIR) e proventi immobiliari (art. 90 TUIR)

REGIME FORFETARIO (Art. 145 del TUIR)

Riservato agli enti ammessi alla contabilità semplificata (400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività)

Vengono applicati i seguenti coefficienti di redditività

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Fino a euro 15.493,71 ----- 15%

Da euro 15.493,71 a euro 309.874,14 ----- 25%

ALTRE ATTIVITÀ

Fino a euro 25.822,84 ----- 10%

Da euro 25.822,84 a euro 516.456,90 ----- 15%

ATTIVITÀ MISTE: verificare la prevalenza se vi è distinta annotazione, *altrimenti* si considerano prevalenti le attività di servizi

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 80 CTS – REGIME FORFETARIO degli ETS NON COMMERCIALI

Commi 3 e 4: DETERMINIAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE

- esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
- ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata
- permane valida fino a quando non è revocata e comunque per un triennio
- la revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi
- ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972

Questo regime (ETS NON COMMERCIALI) si riferisce solo alle imposte dirette e non dispone alcunché in materia di iva: quindi non c'è agevolazione per il calcolo dell'iva che verrà calcolata secondo le ordinarie modalità.

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**

Art. 86

Comma 1 : SOGGETTI INTERESSATI E LIMITE RICAVI

Comma 2: OPZIONE PER IL REGIME FORFETTARIO

Comma 3: COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

Comma 4 : DETERMINAZIONE DEL REDDITO

**Commi dal 5 al 9: ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ED ESONERI AI
FINI IVA**

Commi dal 10 al 15: INGRESSO E FUORIUSCITA DAL REGIME

Comma 16 : ESCLUSIONE DA STUDI SETTORE E I.S.A.

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 comma 2

Condizioni necessarie

Le APS e ODV, che realizzino attività commerciali possono aderire **al regime forfetario**

- **Registrazione** delle APS e ODV presso le rispettive **sezioni speciali** del registro nazionale del Terzo settore, indipendentemente dalla natura commerciale o meno
- **Non aver superato** nel periodo d'imposta precedente a quello in cui si intende esercitare l'opzione un ammontare di **ricavi pari a € 130.000** ragguagliato ad anno (o diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio UE in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019)

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 comma 3

Coefficienti di redditività applicati all'ammontare dei ricavi percepiti, per la determinazione del reddito imponibile

APS	Coefficiente paria 3%
ODV	Coefficiente paria 1%

Il superamento del limite dell'ammontare dei ricavi, determina la fuoriuscita dell'ente dal sistema forfetario, a decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**
Art. 86 comma 4

Aspetti da verificare in caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al ordinario a quello forfetario

- Delle ***componenti positive e negative del reddito degli anni precedenti***, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata e che non hanno ancora concorso per le quote residue alla formazione del reddito
- Delle ***perdite fiscali generate nei periodi d'imposta precedenti*** al regime forfetario che possono essere computate in diminuzione del reddito

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**
Art. 86 commi da 5 a 9

OBBLIGHI CONTABILI - FISCALI

- Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
- Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite nel regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle Aps e Odv

Art. 86 commi da 5 a 9



EFFETTI DEL REGIME FISCALE FORFETTARIO PER L'IVA

- **Non viene addebitata né detratta l'IVA** su acquisti nazionali e intra UE
- **Esonero dal versamento dell'IVA** e da ogni altro obbligo previsto dal D.P.R. IVA
- Le **cessioni di beni intra UE**, nelle fatture verrà riportata la dicitura "l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria"
- Per gli **acquisti intra UE**, che superano la soglia annua di €10.000 saranno soggetti ad IVA e la fattura dovrà essere integrata

**Regime forfetario per le attività commerciali
svolte dalle Aps e Odv**
Art. 86 commi 10-16



EFFETTI DEL REGIME FISCALE FORFETTARIO PER L'IVA

- Alle prestazioni rese e ricevute da non residenti, verranno applicate le **regole ordinarie in tema di territorialità**
- Alle **importazioni, esportazioni** e operazioni assimilate, applicheranno l'art. 8 del D.P.R. 633/1972
- L'**opzione** è valida per almeno **3 anni**
- **Esclusione** dall'applicazione degli **studi di settore**, dai **parametri** in base ai quali determinare ricavi, compensi e volume d'affari fondatamente e degli indici **sistematici di affidabilità**

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 82

Sono comprese dalle disposizioni dell'art. 82 le cooperative sociali ma **escluse le imprese costituite in forma di società**, il codice del Terzo settore introduce una serie di **agevolazioni fiscali** in materia di imposte indirette e tributi locali

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Art. 82

- **Esonero** dal pagamento di **imposte di successione, donazione, ipotecaria e catastale** su trasferimenti (agli ETS) di beni immobili
- **Imposte di registro, ipotecaria e catastale** agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie e agli atti traslativi a titolo oneroso o costitutivi di diritti reali (purché sussistano determinate circostanze) – **IN MANIERA FISSA**
- **Esenti dall'imposta di registro**, le modifiche statutarie
- **Esenti dall'imposta di bollo** tutti i documenti
- **Esenti dall'IMU propria e TASI** gli immobili posseduti da ETS non commerciali e destinati a specifiche attività
- **Imposta di intrattenimento** non è dovuta per talune attività
- **Esenti** dalle tasse sulle concessioni governative gli atti e i provvedimenti



Le associazioni sportive dilettantistiche **NON** rientrano nel Codice del Terzo Settore pur essendo ricomprese tra attività di interesse generale previste per gli enti del terzo settore art. 5 cts)

Un ente del terzo settore “potrà” fare attività sportiva dilettantistica **senza godere delle norme fiscali delle Asd:**

- art. 67, comma 1, lettera m) **compensi agli sportivi dilettanti**
 - art. 148, comma 3 e seguenti **attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici**
 - art. 4, comma 4 D.P.R. 633/72 **attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici**
 - L. n. 398/1991
-



La L. 398/91 **non può essere applicata** agli Enti del Terzo Settore previsti all'art. 79 comma 1.

Enti sportivi che oltre ad essere iscritti al registro CONI sono anche APS, **fino ad oggi** iscritti nei registri previsti dalla abrogata L. 383/2000 per poter:

- ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande agli associati (le c.d. licenze circolistiche)
- Poter svolgere attività in locali con destinazioni urbanistiche diverse

ASD e SSD iscritte nel Registro CONI



DENTRO O
FUORI DAL
RUNTS ?

ODV e APS iscrizione al Runts “automatica” bloccabile dagli enti stessi soltanto con la mancata risposta alla citata richiesta

CALCOLI DI CONVENIENZA

Le Asd che resteranno fuori dal Registro Unico saranno **escluse** da:

- **accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo** (art. 69)
- **uso di strutture degli enti territoriali** (art. 70)



Le Pubbliche Amministrazioni potranno **mettere a disposizione delle associazioni beni mobili o immobili in forma gratuita per singole manifestazioni**, oppure in comodato gratuito o a **canone agevolato per insediarvi la propria sede**, oppure per **incentivare la cultura del volontariato soprattutto nelle scuole o coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali**, in condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato



Regime forfettario **APS** in **sostituzione** con il regime di cui alla L. 398/1991, che per effetto di quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 Art. 89 non risulterà applicabile agli enti del terzo settore (ETS)

Le Asd che resteranno fuori dal Registro Unico saranno **escluse** da:

- Accesso alle agevolazioni di carattere fiscale (esclusione dagli studi di settore e dai nuovi “indici di affidabilità fiscale”)
- Regime forfettario (Art. 86 CTS) meno conveniente:
 - a) Limite dei ricavi 130.000 (rispetto a 400.000 della L. 398/91)
 - b) Scaglioni percentuali tassazione più e **SENZA** regolamentazione IVA specifica (tassazione 400.000 al 3% in L. 398 rispetto al 17% come ETS – Versamento IVA forfait al 50% rispetto a regime normale per ETS)




ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 (art. 104 CTS)

Le disposizioni del TITOLO X (regime fiscale degli enti del terzo settore) si applicano agli ETS iscritti nel RUNTS:

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e
- comunque non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS

Poiché:

- in base all'art. 53 del CTS, il Ministero predispone la procedura per l'iscrizione al RUNTS entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 (ossia entro il 3/8/2018)
- le regioni hanno 180 gg. decorrenti da tale data per disciplinare i rispettivi procedimenti di iscrizione (30/1/2019) ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro



ENTRATA IN VIGORE VEROSIMILE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI
Periodo d'imposta 2020

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL TITOLO X, ARTT. DA 79 A 89 (art. 104 CTS)

DEROGA PARZIALE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNE DISPOSIZIONI

Le disposizioni di cui agli articoli 77 (*Titoli di solidarietà*), 78 (*Regime fiscale del Social Lending*), 81 (*Social Bonus*), 82 (*Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali*), 83 (*Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali*) e 84, comma 2 (*Esenzione IRES redditi immobiliari ODV*), 85 comma 7 (*Esenzione IRES redditi immobiliari APS*) e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) [*abrogazione artt. 100, comma 2, lettera l), 15, comma 1, lettera i-quater) e 15, comma 1, lettera i-bis*] del TUIR, *in materia di deduzioni e detrazioni delle erogazioni liberali*],

si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X,

- alle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri
- alle ODV iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991
- alle APS iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

LA DECORRENZA DELLE REGOLE FISCALI: la effettiva decorrenza delle regole fiscali previste dal titolo X (artt. 79-89) del CTS è scandita da date fisse e date legate alla futura operatività del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore). Gli ETS, incluse le Odv e le Aps, devono affrontare un lungo periodo transitorio (dal 3/8/2017 fino al 1/1/2020).

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2018

ART. 82	Imposte indirette e tributi locali
ART. 83	Detrazioni e deduzioni erogazioni liberali
ART. 84 comma 2	ODV: esenzione Ires per redditi immobili
ART. 85 comma 7	APS: esenzione Ires per redditi immobili

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO ALLA PIENA OPERATIVITA' DEL RUNTS (forse dal 1/1/2020)

ART. 79	Imposte sui redditi
ART. 80	Regime forfetario degli Ets non commerciali
ART. 84	Regime fiscale Odv
ART. 85	Regime fiscale Aps
ART. 86	Regime forfetario per le att. commerciali svolte da una ODV o da una APS
ART. 87	Tenuta e conservazione delle scritture contabili di un Ets

Erogazioni liberali



TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 83 CTS – DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI beneficiari solo ETS NON COMMERCIALI (art.79, comma 5)

Comma 1: DETRAZIONE EROGAZIONI PERSONE FISICHE

Dall'IRPEF lorda si detrae un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS N.C.(art. 79, comma 5), in ciascun periodo d'imposta, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35% se l'erogazione liberale in denaro è a favore di organizzazioni di volontariato. Il versamento va eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/1997

Comma 2: DEDUZIONE EROGAZIONI P.F./ENTI/SOCIETÀ

Sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato le liberalità in denaro e in natura a favore degli ETS N.C. (art. 79, comma 5) effettuate da persone fisiche, enti e società
Se deduzione > (reddito complessivo – deduzioni), l'eccedenza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto

Con decreto sono stabiliti tipologie dei beni in natura detraibili/deducibili e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità

TITOLO X

REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 83 CTS – DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI beneficiari solo ETS NON COMMERCIALI (art.79, comma 5)

Comma 3: CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ DETRAIBILITÀ

L'ETS deve dichiarare la propria natura non commerciale (art. 79, comma 5) al momento dell'iscrizione nel RUNTS

La perdita della natura non commerciale va comunicata al RUNTS entro 30 gg. dalla chiusura del periodo d'imposta, pena applicazione di sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro

Comma 4: DIVIETO DI CUMULO

Deducibilità o detraibilità non sono cumulabili con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge, a fronte delle medesime erogazioni

TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 83 CTS – DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI
beneficiari solo ETS NON COMMERCIALI (art.79, comma 5)

Commi 5 e 6: ULTERIORI DISPOSIZIONI SU DEDUCIBILITÀ/DETRAIBILITÀ

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L.15 aprile 1886, n. 3818 (assistenziale, socio sanitario, sussidi e supporto economico), al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie

DEROGA IN ORDINE ALLA NATURA DEI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI
Le disposizioni relative a deduzioni/detractions del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'art. 82 («enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società») a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 1 («utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»).

Rimborsi spese
volontari



Continuano a non essere ammessi rimborsi a forfait. Allo scopo di semplificare gli adempimenti sono ora specificatamente ammesse a rimborso le spese, sostenute dal volontario, mediante autocertificazione, nei limiti di 10 euro giornalieri fino a un **massimo di 150 euro mensili**. Anche in questo caso occorre però che l'organo associativo competente stabilisca per quali spese sia ammessa questa modalità di rimborso (art. 17, co.4, Cts).

L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. In mancanza la legge prevede sanzioni penali.

Rendicontazione e Bilancio



Articolo 13 D. Lgs. 117/2017

Tutti gli enti del Terzo Settore (ETS) saranno tenuti a redigere il **bilancio di esercizio** formato:

- ✓ dallo **stato patrimoniale**;
- ✓ dal **rendiconto finanziario** con l'indicazione, dei proventi e degli oneri;
- ✓ dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità tramite cui, lo stesso, intende perseguire le finalità statutarie, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale (art.6).

Bilancio e Rendiconto dovranno essere redatti **in conformità alla modulistica** definita con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali.

Se l'ETS non è iscritto nel registro delle imprese deve **depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno** (art.48).

Articoli 13 e 14 D. Lgs. 117/2017

Inoltre gli ETS che realizzino ricavi/rendite/proventi o entrate da attività comunque denominate (commerciali e non):

Superiori a 100.000 euro	Inferiori a 220.000 euro	Superiori a 1.000.000 euro
Art. 14 comma 2	Art. 13 comma 2	Art. 14 comma 1
Devono pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono eventuali emolumenti o compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati.	Potranno redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa . Si ritiene che anche in questa ipotesi l'organo amministrativo dovrà documentare il carattere sussidiario e strumentale delle attività diverse.	Dovranno depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le Linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della <u>valutazione dell'impatto sociale</u> delle attività svolte.

Articolo 87 D. Lgs. 117/2017

Tutti gli **ETS non commerciali**, che non optano per il regime forfettario, a pena di decadenza dai benefici fiscali, devono:

PER L'ATTIVITA' COMPLESSIVA

- Redigere le scritture contabili cronologiche e sistematiche;
- Redigere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
Tali obblighi si intendono assolti qualora gli ETS:
 - Tengano il **libro giornale** e il **libro degli inventari**;
 - Tengano il **Rendiconto economico e finanziario** delle entrate e delle spese complessive (art.13) se nell'anno precedente **i proventi non hanno superato euro 50.000.**

PER LE SOLE ATTIVITA' COMMERCIALI (non prevalenti)

- ✓ **Tenere la contabilità semplificata** (registri Iva integrati con annotazioni ai fini delle imposte sui redditi) prevista dall'art. 18 del DPR 600/1973, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti da detto articolo (400/700 mila);
- ✓ Tenere **obbligatoriamente la contabilità separata.**

Articolo 87 D. Lgs. 117/2017

- ❑ Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che optano per il **regime forfettario ex art.86** (se non hanno superato il limite di euro 130.000 di ricavi annuali) sono tenuti alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti ma **sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**;
- ❑ Gli ETS non commerciali **non sono soggetti all'obbligo di certificazione** dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale (limitatamente alle attività non commerciali);
- ❑ **Obbligo di conservazione** delle scritture e della documentazione ai sensi dell'art.22 del DPR 600/1973 (10 ANNI);

Articolo 87 D. Lgs. 117/2017

- ❑ Gli ETS non commerciali che effettuano **raccolte pubbliche di fondi** devono inserire nel bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, uno **specifico rendiconto** accompagnato da relazione illustrativa con entrate e spese relative ad ogni evento. Il rendiconto è soggetto ad autonomo **deposito al Registro Unico del Terzo Settore** entro il 30 giugno (art.48, c.3);
- ❑ In caso di **perdita della qualifica di ente non commerciale** (ex art.79, c.5), entro 3 mesi l'ente dovrà predisporre un **inventario** dove saranno compresi tutti i beni che fanno parte del patrimonio e **adeguare le proprie scritture contabili** alla nuova condizione;
- ❑ L'entrata in vigore dei nuovi obblighi contabili è collegata all'operatività del RUNTS.

The background features dynamic, flowing waves in shades of red, orange, and yellow, creating a sense of movement and energy. A central dark red rectangular box with slightly rounded corners contains the text.

LIBRI SOCIALI

Articolo 15 D. Lgs. 117/2017

Tutti gli enti del Terzo Settore saranno tenuti a **tenere** a cura dall'organo amministrativo preposto:

- ✓ il **libro degli associati** o aderenti;
- ✓ il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni **dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali**;
- ✓ il **registro dei volontari** impiegati in modo non occasionale (art.17, c.1);

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Raccolte fondi



Stando a quanto disposto nell'art. 6, il legislatore prevede la **possibilità di esercitare altre attività, diverse da quelle elencate dall'art. 5**, se atto costitutivo e statuto lo consentano, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Un ETS, per finanziare le proprie attività d'interesse generale, ai sensi dell'art. 7, può realizzare attività di **raccolta fondi** anche in forma organizzata e continuativa, sia impiegando risorse dell'ente, inclusi volontari e dipendenti, che impiegando risorse di terzi, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. Anche in questo caso occorre aspettare le linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale.

5 x 1000



Il Decreto sul 5 per mille

- ▶ Il **D.Lgs. n.111/2017** riforma la disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, che è entrata in vigore il 19.07.2017.
- ▶ La **normativa di dettaglio** sulle modalità e termini per l'accesso al 5 per mille deve essere emanata entro 120 giorni dell'entrata in vigore del Decreto.
- ▶ Le nuove disposizioni **ampliano i potenziali beneficiari** del contributo che sono tutti gli ETS iscritti; in particolare il 5 per mille potrà essere destinato alle seguenti sei categorie: 1) tutti gli ETS iscritti; 2) finanziamento delle ricerca scientifica e università; 3) ricerca sanitaria; 4) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; 5) sostegno delle ASD riconosciute dal CONI che svolgono una rilevante attività sociale; 6) finanziamento a favore di beni culturali e paesaggistici.
- ▶ La riforma prevede che il DPCM da emanarsi entro 120 giorni stabilirà le modalità di **riparto delle scelte non espresse** dai contribuenti (in passato ripartite in proporzione alle scelte espresse).
- ▶ La **procedura di erogazione** non sembra diversa da quella precedente.
- ▶ La riforma infine prevede una serie di **obblighi di pubblicità e trasparenza** sia per i soggetti beneficiari sia per l'amministrazione erogatrice; i beneficiari non possono utilizzare il 5 per mille per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5 per mille stesso; inoltre i beneficiari oltre ai tradizionali obblighi di rendicontazione, devono pubblicare sul proprio sito gli importi ricevuti e il rendiconto, mentre l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul sito web entro 90 giorni gli elenchi dei beneficiari con un link al rendiconto sul sito.

I controlli e gli accertamenti



I controlli esterni sugli Ets sono attribuiti a vari uffici.

- 1) Agli uffici del RUNTS spetta il controllo sulla corretta applicazione del codice del terzo settore
- 2) Enti pubblici che erogano fondi
- 3) Agenzia delle entrate
- 4) Guardia di Finanza
- 5) Siae

-> con il codice del terzo settore, le reti associative e i Csv potranno chiedere al Ministero del Lavoro di essere accreditati come soggetti addetti ad effettuare i seguenti tipi di controllo:

- a) Sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- b) Perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) Adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS

Organo di
controllo



ORGANO DI CONTROLLO

Negli Ets **diventa obbligatorio nominare l'organismo di controllo** se per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000
- Totale dei ricavi, rendite e proventi, entrate: € 220.000
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

L'organo può essere collegiale o monocratico, secondo quanto prevede lo statuto o le delibere assembleari.

Almeno uno dei membri dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie professionali (art. 2397 comma 2 c.c.)

Compiti dell'organo di controllo:

- Vigilare
- Controllo contabile
- Monitoraggio
- Attestare la veridicità e correttezza del bilancio sociale

ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 31 del codice TS prevede la nomina di un **revisore legale dei conti esterno** quanto l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000
- Ricavi, proventi o entrate: € 2.200.000
- Dipendenti occupati in media durante l'anno: n. 12 unità



PERSONALITA' GIURIDICA

PERSONALITA' GIURIDICA

- Per gli enti non ETS rimane la possibilità di richiedere la personalità giuridica attraverso il sistema concessorio tramite la p.a. L. 361/2000 (richiesta reg. E/r).
- Per gli ETS che vogliono invece d'ora in poi essere riconosciuti la modalità è diversa. Art. 22 codice ETS: procedimento per atto pubblico notarile. Il notaio lo iscriverà nel registro pubblico con responsabilità diretta del notaio = regime di riconoscimento.
- Come ci fu un cambio epocale nel 1999 per il registro delle imprese... questo è il modello che il legislatore ha avuto in mente...

REQUISITI PER RICHIEDERE LA PERSONALITA' GIURIDICA come ETS:

- Atto pubblico
- Essere patrimonializzati in maniera specifica:
 - € 15.000 per le associazioni;
 - € 30.000 per le fondazioni
 - Patrimonio non solo all'atto della richiesta ma patrimonio da mantenere sempre.



Ricapitolando in
sintesi...

L'atto costitutivo (lo statuto) per espressa previsione normativa (art. 21, Cts) dovrà necessariamente indicare:

- la denominazione dell'ente (integrata con l'acronimo ETS, ai sensi dell'art. 12);
- l'assenza dello scopo di lucro;
- le finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale perseguite (anche evidentemente alternative);
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale (ricompresa in una o più delle 26 attività tassativamente previste dall'art. 5);
- il patrimonio iniziale (nei limiti previsti dall'art. 22) ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente (particolarmente importanti anche in ragione delle numerose lacune normative di cui diremo appresso);
- i diritti, gli obblighi e i requisiti di ammissione degli associati secondo criteri non discriminatori;
- la nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
- le eventuali attività diverse rispetto a quelle elencate nell'art. 5 (connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità di cui all'art. 6); e
- le modalità con cui esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15.

In caso di contrasto tra atto costitutivo e statuto, prevalgono le previsioni contenute nello statuto.

Per quanto riguarda il regime transitorio va osservato che:

- gli enti costituiti prima dell'entrata in vigore dei decreti (d.lgs. 117/2017 per i futuri ETS e d.lgs. 112/2017 per le imprese sociali) dispongono di un ampio periodo per adeguare gli statuti alla riforma (18 mesi per i futuri ETS e 12 mesi per le imprese sociali), anche modificando la forma giuridica;
- gli enti che si costituiranno dopo l'entrata in vigore dei decreti, ma prima dell'operatività del registro, potranno iscriversi ai vecchi registri (ONLUS, APS, ODV o imprese sociali), che continueranno ad operare fino all'effettiva istituzione del nuovo registro. Sarebbe opportuno che tali enti rispettassero anche i requisiti previsti dal Cts o, se del caso, dal d.lgs. 112/2017 sull'impresa sociale, laddove non incompatibili con le disposizioni antecedenti applicabili ai soggetti iscritti o iscrivibili nei suddetti registri (secondo questa tesi, ad esempio, un ODV o una APS dovrebbe rispettare il numero minimo di 7 associati previsto dagli artt. 32 e 35 del Cts).

Le Abrogazioni e le Norme Transitorie

- ▶ Dal **3 agosto 2017** sono in vigore le norme del **D. Lgs. 117 sugli ETS**, tranne le deroghe e la necessità di emanazione dei decreti regolamentari.
- ▶ **Entro 12 mesi, quindi entro il 03/08/2018**, dovranno essere emanati **alcuni DM relativi al RUNTS**: definizione attività diverse dell'art. 6, schemi di bilancio, linee guida per il bilancio sociale, statuti standard, ecc.
- ▶ Tutte le **norme fiscali**, tranne quelle citate di seguito, entreranno **in vigore con il periodo d'imposta successivo quello all'operatività del RUNTS**, che a sua volta sarà avviato entro 6 mesi dalla operatività della relativa struttura informatica.
- ▶ L'art. 101 co.2 stabilisce che **fino all'operatività del RUNTS continuano ad applicarsi le norme previgenti agli enti iscritti nei registri delle Onlus, ODV, APS e IS**, purché questi si adeguino alle disposizioni del CTS entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 29.01.2019); entro la stessa data questi enti possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria.
- ▶ Il successivo comma 3 prevede che **in attesa dell'avvio del RUNTS il requisito dell'iscrizione è soddisfatto** dagli ETS e dalle reti associative **con l'iscrizione ad uno dei registri previsti oggi** dalle normative di settore.
- ▶ Il successivo comma 8 prevede che la perdita della qualifica di Onlus a seguito dell'**iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non integrerà un'ipotesi di scioglimento dell'ente**; anche per gli altri enti associativi l'iscrizione nel RUNTS, anche in qualità di IS, non realizzerà un caso di scioglimento dell'ente.
- ▶ **Già dal 01/01/2018 entrano in vigore alcune norme fiscali agevolative degli ETS** per le ODV, APS e Onlus: titoli di solidarietà (art. 77), social lending (art. 78), social bonus (art. 81), imposte indirette e tributi locali (art. 82), erogazioni liberali (art. 83), esenzione Ires dei redditi degli immobili di ODV e APS (artt. 84 e 85), deduzioni e detrazioni per oneri (art. 102, co. 1, lett. E, f e g).
- ▶ **Dal 3 agosto 2017 è abrogata la norma sulla deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS (la cd. «più dai meno versi»)**, mentre le nuove deduzioni entreranno in vigore dal 01/01/2018.



AL DI LA' DELLA RIFORMA....

Revisione del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato:

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/approfondimenti/revisione-registro-regionale-organizzazioni-di-volontariato/revisione-del-registro-regionale-delle-organizzazioni-di-volontariato>

La procedura di revisione del Registro è prevista dal **16 Ottobre 2017** e si chiuderà il **28 febbraio 2018**.

La verifica avviene con procedura telematica, pertanto le informazioni richieste, volte ad aggiornare il sistema informativo regionale sul Terzo Settore (TeSeO), saranno rese avvalendosi di una specifica scheda informatica.

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/menu1/start.asp?W=1&JS=1&POPUP=0>

PIANO FORMATIVO 2017-2018



SINGOLI SEMINARI COLLEGATI ALLA
RIFORMA TERZO SETTORE

LUOGO, DATA, ORA

Le imprese sociali nella Riforma del Terzo settore (a cura di Confcooperative) con Prof. Antonio Fici

**RAVENNA - 4 dicembre 2017
ore 14,45 Almagia di Ravenna**

La Riforma secondo il Prof. Stefano Zamagni

RAVENNA - 15 gen. 2018 ore 20,30

Ecc.ecc.ecc.

grazie



PER GLI
ALTRI

Associazione di volontariato
della provincia di Ravenna

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

TELEFONO: 0544-401135

E-MAIL: info@pergialtri.it

www.pergialtri.it

facebook.com/pergialtri/